



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 52 del 27/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:14**, si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N	Nome	P	N	Nome	P
1	TOSI FRANCESCO	X	10	CUOGHI MARIA LUISA	X
2	REMIGIO FEDERICO	X	11	BENEVENTI MATTEO	X
3	EL KHOLTI MOHAMED	X	12	BASTAI GRAZIANO	X
4	GIULIANI GIAN BATTISTA	X	13	MONTORSI ROBERTO	X
5	CROCCO GIUSEPPE	X	14	ORSI ROBERTO	X
6	ANDREOLI MATTEO	X	15	BASTAI MARGHERITA	
7	REGINATO ALESSANDRO	X	16	SCHIANCHI LUCIANO	X
8	GUALMINI DONATO	X	17	ROGGIANI MASSIMO	X
9	MANFREDINI STEFANO				
Totale Presenti n. 15			Totale Assenti n. 2		

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BUSANI LUCA, SANTINI CARLO, LUSETTI MONICA, SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Maria Motolese.**

Il signor **Reginato Alessandro** Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: REMIGIO FEDERICO, BENEVENTI MATTEO, ROGGIANI MASSIMO.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

E' presente, rispetto all'appello iniziale, anche il consigliere Bastai Margherita.

Sono presenti 16 consiglieri.

Illustra il punto all'o.d.g. il Dott. Cristoforetti.

Intervengono i consiglieri Remigio e Beneventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati :

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni, fatta salva dall'art.1 comma 702 della L.147/2013;
- l'art.1 comma 682 della L.147/2013 che determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;

Visto il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 05/05/2015, n.22 del 28/04/2016, n.12 del 30/03/2017, n. 9 del 28/03/2018 e n. 19 del 28/02/2019;

Dato atto che l'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 154/2019 ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1 della L.147/2013 prevedendo che : *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Considerato che :

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, la contestuale abrogazione del comma 683-bis della L.147/2013 e che, pertanto, il termine per l'approvazione dei regolamenti è stato prorogato al 31 luglio 2020;

Ritenuto necessario introdurre modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti al fine di adeguare la disciplina del tributo alla recente evoluzione normativa intervenuta;

Tenuto conto che :

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con Delibera n. 443 del 31/10/2019 emanata da ARERA, sono stati introdotti nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e una nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio

di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e che deve essere successivamente approvato dall'Autorità stessa;

- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che :

- il nuovo Metodo Tariffario (MTR) introdotto da ARERA ha profondamente modificato la struttura e le modalità di formazione dei Piani Economici Finanziari;
- la normativa è ancora in continua evoluzione;
- le relative disposizioni e provvedimenti adottati da parte dell'Autorità non rientrano tra le materie oggetto di disciplina regolamentare da parte dell'Ente;

Ritenuto opportuno, pertanto, effettuare modifiche all'Articolo 4 - Articolazione tariffaria per eliminare i riferimenti a norme non più applicabili perché riferite al metodo tariffario in vigore fino al 31/12/19, e procedere come di seguito :

Articolo 4 - - Articolazione tariffaria

- Comma 5) : eliminazione del secondo paragrafo che viene sostituito dalla seguente specifica :
"La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013."
- Eliminazione dei commi nr.6, nr.7, nr.8 in quanto riferiti a normativa non più in vigore;
- Comma 9) : il comma 9 assume la numerazione di comma 6) e, all'interno, il riferimento al comma 6 è sostituito con il riferimento al comma 5;

Considerato che, ai sensi del comma 660 dell'art.1 della L.147/2013 l'Ente ha la facoltà, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di Tari, di deliberare ulteriori riduzioni ed agevolazioni rispetto alle riduzioni tariffarie di cui al comma 659 del medesimo articolo, che vengono definite, pertanto, atipiche in quanto la relativa copertura deve essere garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Accertato che il vigente Regolamento Tari del Comune di Fiorano Modenese prevede :

- agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche rivolte a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (Art.12), e destinate a incentivare le famiglie alla sensibilizzazione all'utilizzo di pannolini lavabili per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni (Art. 12 quater)
- agevolazioni atipiche per Utenze Non Domestiche rivolte a quelle attività che aderiscono alla lotta contro il gioco d'azzardo (Art.12 bis) e ad attività situate in zone economicamente svantaggiate (Art 12 ter);

Considerato che negli ultimi anni i Comuni hanno dovuto affrontare eventi imprevedibili e straordinari che hanno arrecato danni economici alle famiglie ed alle attività, quali, da ultimo, l'emergenza sanitaria per Covid-19 che ha coinvolto l'intero Paese;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di effettuare interventi a favore di Utenze Domestiche e Non Domestiche a fronte di calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari non prevedibili, mediante l'introduzione del seguente articolo :

Articolo 12 quinquies – Agevolazioni atipiche per Utenze Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari.

Nuovo articolo

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle utenze domestiche e/o non domestiche laddove si dovessero verificare eventi di natura straordinaria quali calamità naturali, epidemie o altri eventi straordinari non prevedibili.

2. L'agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal Comune così come previsto dal comma 12 dell'art.10 del presente Regolamento.
4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. L'agevolazione viene concessa per il periodo interessato dall'evento straordinario, nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento.

Ritenuto opportuno, nel contempo, provvedere alla correzione di un errore meramente formale inerente l'errata indicazione del "comma 15" in luogo del corretto "comma 12", all'interno dei seguenti articoli :

- **Articolo 12 bis** : al comma 3 sostituire "comma 15" (errato) con "comma 12" (corretto)
- **Articolo 12 ter** : al comma 3 sostituire "comma 15" (errato) con "comma 12" (corretto)
- **Articolo 12 quater** : al comma 3 sostituire "comma 15" (errato) con "comma 12" (corretto)

Considerato che la Legge 160/2019, all'art. 1 commi da 784 a 815 ha introdotto una profonda riforma della riscossione delle entrate degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno procedere con l'aggiornamento delle disposizioni contenute in materia di accertamento e di riscossione coattiva, al fine di adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni, procedendo nel seguente modo :

Articolo 14 bis - Sollecito – Accertamento

-modifica dell'oggetto nel quale si aggiunge la specifica "esecutivo" a seguito dell'introduzione del nuovo atto di accertamento esecutivo :

- inserimento del seguente comma 1, per meglio dettagliare la normativa di riferimento :

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 160/2019.

- il precedente comma 1 viene rinumerato in comma 2; nel testo al termine "avviso di accertamento" viene aggiunta la specificazione "esecutivo";

- inserimento del seguente comma 3)

3) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 16 – Riscossione coattiva

- comma 1) : inserimento della specifica : "per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019."

- comma 2) : inserimento della specifica : "per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019."

- inserimento del seguente comma 3) :

3) La riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento esecutivo notificati a partire dal 1° gennaio 2020, e che hanno pertanto acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, è eseguita in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della L. 160/2019 e s.m.i.

Considerato inoltre che, quanto alla rateizzazione degli importi dovuti dai contribuenti, la Legge 160/2019, all'art. 1 commi 796, 797 e 800, ha introdotto delle nuove fasce di riferimento per la concessione dei piani di rateizzo;

Preso atto che, in assenza di previsione regolamentare, dall'01/01/2020 l'Ente deve applicare ai piani di rateizzo, lo schema di importi ed il numero di rate previsto dal comma 796 della L.160/2019 come di seguito riportato :

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.”

- **Che** ai sensi del comma 797 : “L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”;

Considerato che l'art.15 ter “Rateizzazione del pagamento” del Regolamento Comunale Tari prevede le seguenti fasce di importo da rateizzare con un numero di rate che, pertanto, non sono più applicabili a partire dall'01/01/2020 :

- Fino a € 1.000,00 - nr. rate 6
- Da € 1.001,00 a € 5.000,00 – nr. rate 12
- Da € 10.001,00 a € 20.000,00 - nr. rate 24
- Oltre € 20.001,00 – nr. rate 36

Ritenuto necessario adeguare l'art. 15 ter alla normativa introdotta dalla L.160/2019, e nel contempo definire uno schema di rateizzazioni più favorevole al contribuente, che preveda una maggiore dilazione, fermo restando il vincolo di cui al comma 797, nel seguente modo :

Articolo 15 ter “Rateizzazione del pagamento”

- modifica dell'oggetto nel quale si aggiunge la specifica “degli avvisi di accertamento esecutivo”;
- Comma 1 : sostituzione dello schema di rateizzo nel seguente modo :
 - Fino a € 100,00 – nr. rate nessuna
 - Da € 100,01 a € 3.000,00 – nr. rate 12
 - Da € 3.000,01 a € 6.000,00 – nr. rate 24
 - Da 6.000,01 a 150.000,01 – nr. rate 36
 - Oltre i 150.000,01 – nr. rate 48
- Comma 3 : con riferimento al termine di presentazione dell'istanza a “prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi” sostituire con “prima della scadenza del termine di presentazione del ricorso;
- Comma 5, lett. b) – si inserisce la distinzione tra avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/19 e avvisi di accertamento emessi dopo il 01/01/2020;

Ritenuto necessario adeguare, inoltre, i seguenti articoli alla normativa introdotta dalla L.160/2019 :

- Art. 17 “Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito

Al comma 5 viene inserita la distinzione tra avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/19 e avvisi di accertamento emessi dopo il 01/01/2020.

Art. 19 “Procedimento in caso di composizione della crisi d sovraindebitamento

Al comma 6 viene inserita la distinzione tra avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/19 e avvisi di accertamento emessi dopo il 01/01/2020.

Richiamati :

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:

- favorevoli 10 (il gruppo consiliare "Partito Democratico" ed il gruppo consiliare "Francesco Tosi è il mio Sindaco");
- astenuti 6 (il gruppo consiliare Lega Salvini Premier),

D e l i b e r a

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati :

1) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue:

-Articolo 4 - Articolazione tariffaria

Viene eliminato al comma 5) il secondo paragrafo e viene inserita la seguente specifica :

"La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013."

Il comma 5 viene riscritto nel seguente modo :

Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013.

Vengono eliminati i commi nr.6, nr.7, nr.8 in quanto riferiti a normativa non più in vigore;

Il precedente comma 9 viene rinumerato in comma 6 e nel testo il riferimento al comma 6 è sostituito con il riferimento al comma 5;

- **Articolo 12 bis** : al comma 3 sostituire "comma 15" (errato) con "comma 12" (corretto)
- **Articolo 12 ter** : al comma 3 sostituire "comma 15" (errato) con "comma 12" (corretto)
- **Articolo 12 quater** : al comma 3 sostituire "comma 15" (errato) con "comma 12" (corretto)

- Articolo 12 quinquies – Agevolazioni atipiche per UtENZE Domestiche e/o Non Domestiche : sostegno in gravi situazioni derivanti da calamità naturali, epidemie ed eventi straordinari

Nuovo articolo

1. Il Comune, come previsto dal comma 660 della L.147/2013, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, introduce ulteriori agevolazioni Tari finalizzate alle utenze domestiche e/o non domestiche laddove si dovessero verificare eventi di natura straordinaria quali calamità naturali, epidemie o altri eventi straordinari non prevedibili.

2. L'agevolazione non comporta aggravio per le singole categorie di utenza, ma è finanziato direttamente dal Comune così come previsto dal comma 12 dell'art.10 del presente Regolamento.

4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. L'agevolazione viene concessa per il periodo interessato dall'evento straordinario, nel rispetto della normativa statale e secondo i criteri e le modalità stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento.

Articolo 14 bis - Sollecito – Accertamento che viene modificato in Articolo 14 bis - Sollecito – Accertamento esecutivo

Viene inserito il seguente comma 1):

1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 160/2019.

Il precedente comma 1 viene rinumerato in comma 2 e nel testo alla seguente locuzione “avviso di accertamento” viene aggiunto la specificazione “esecutivo”;

Viene inserito il seguente comma 3)

3) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 16 – Riscossione coattiva

Viene inserita al comma 1) la seguente frase: “per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019.”

Il comma 1 è riscritto nel seguente modo :

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019.

Viene inserito al comma 2) la seguente frase : “per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019.”

Il comma 2 è riscritto nel seguente modo :

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 19/2012, per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa rifiuti.

Viene inserito il seguente comma 3)

3) La riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento esecutivo notificati a partire dal 1° gennaio 2020, e che hanno pertanto acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, è eseguita in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della L. 160/2019 e s.m.i.

Art. 15 ter “Rateizzazione del pagamento” che viene modificato in Art. 15 ter “Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo”

Viene sostituito al comma 1) lo schema di rateizzo nel seguente modo :

- Fino a € 100,00 – nr. rate nessuna
- Da € 100,01 a € 3.000,00 – nr. rate 12
- Da € 3.000,01 a € 6.000,00 – nr. rate 24
- Da 6.000,01 a 150.000,01 – nr. rate 36
- Oltre i 150.000,01 – nr. rate 48

Il comma 3 viene riscritto nel seguente modo :

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di presentazione del ricorso e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso ,a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allagata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000,nella quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria

Al comma 5, lett. b) viene inserita la distinzione tra avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/19 e avvisi di accertamento emessi dopo il 01/01/2020.

La lett b) del comma 5 è riscritta nel seguente modo :

b) l'intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della riscossione coattiva in unica soluzione. Per gli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n.296 del 2006 decorrono dall'ultima rata non pagata del piano di rateizzazione e non da quando l'accertamento è divenuto esecutivo. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione. Per gli avvisi di accertamento emessi dall'01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3 dell'art.16.

Art. 17 “Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito

Al comma 5 viene inserita la distinzione tra avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/19 e avvisi di accertamento emessi dopo il 01/01/2020.

Il comma 5 è riscritto nel seguente modo :

Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione; Per gli avvisi di accertamento emessi dall'01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'art.16.

Art. 19 “Procedimento in caso di composizione della crisi d sovraindebitamento

Al comma 6 viene inserita la distinzione tra avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/19 e avvisi di accertamento emessi dopo il 01/01/2020.

Il comma 6 è riscritto nel seguente modo :

Per gli atti di accertamento notificati entro il 31/12/2019, i termini previsti dall'art.1 comma 163, della legge n. 296 del 2006 decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione non pagata e non dalla data di esecutività dell'accertamento. Il soggetto deputato alla riscossione coattiva deve notificare il titolo esecutivo al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui non è stato effettuato l'importo del piano di rateizzazione; Per gli avvisi di accertamento emessi dall'01/01/2020, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3 dell'art.16.

2) Di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, 1° gennaio 2020;

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2020 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5) Di dichiarare, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all'art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio
Reginato Alessandro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese
Atto sottoscritto digitalmente
